

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09045/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2022, proposto da Daniela Nazzaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Sammarro e Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Diana Canaletti, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia

retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021), pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2022, nonché pubblicata in GU il 04.02.2022, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;

2) dell'Esito della prova scritta digitale della ricorrente reso noto in data 12.10.2021, tramite la piattaforma di Formez Pa, quale atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria finale;

3) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito individuato in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;

4) dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;

5) ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. Avviso di assegnazione sedi pubblicato sul sito di Formez Pa in data 04.02.2022; b. l'Avviso di scelta amministrazioni per posti non assegnati pubblicato sul sito di Formez Pa in data 24.02.2022, unitamente ad ogni atto di scelta/preferenza inviato dai vincitori concorsisti; c. l'Elenco delle prove estratte pubblicate sul sito di Formez Pa in data 18.02.2022 nella parte in cui viene previsto il quesito indicato in narrativa; d. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; e. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; f. ogni altro atto istruttorio/verbale della Commissione di concorso, sebbene, allo stato non conosciuto; g. gli atti di scorrimento della Graduatoria;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa

eliminazione della penalità ingiustamente assegnata, sul quesito indicato in narrativa, e ad essere quindi inserita con una migliore posizione nella Graduatoria finale di merito con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito in narrativa, rettificare il punteggio ottenuto, riconoscendole una migliore posizione in Graduatoria; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Marianna Scali;

Premesso che, con il presente gravame, la ricorrente rivendica un punteggio aggiuntivo alla prova scritta, assumendo l'erroneità della risposta considerata corretta dall'Amministrazione in relazione ad uno dei quesiti d'esame;

Rilevato che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza cautelare, parte ricorrente non potrebbe comunque rientrare nella graduatoria dei vincitori, stante il basso punteggio conseguito;

Ritenuto che l'interesse ad un miglior posizionamento nella graduatoria degli idonei non sia favorevolmente apprezzabile sotto il profilo cautelare, considerato che, allo stato, non è stato disposto alcuno scorrimento delle graduatorie e dunque non sussiste, allo stato, il requisito del *periculum in mora*;

Ulteriormente preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a). -pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo

e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione

Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 cod.proc.amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- respinge l'istanza cautelare;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marianna Scali, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marianna Scali**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**